



Comune di Este

Provincia di Padova

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 162 / 2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, D.LGS N. 267/2000 – ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARSCOV-2 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESTE – OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE/AEREE ALL'APERTO NEL PERIODO NATALIZIO

IL SINDACO

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) ed in particolare la legge n. 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VISTE le risultanze, fornite dalla Regione, sull'andamento dei contagi in Veneto, illustrate nel corso della conferenza indetta dal Presidente della Regione in data 2 novembre u.s. e riassunte nel report aggiornato al 2 novembre 2021, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nel presente provvedimento, da cui emerge la recrudescenza dei casi di positività al virus Covid-19 con un incremento dei contagi in tutta la Regione, ed in particolare nel territorio di Padova;

DATO ATTO che il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" non c'è più l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, e che lo stesso Ministero con ordinanza del 28 ottobre 2021 ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza 22 giugno 2021;

VISTO che allo stato attuale l'indice di diffusione del coronavirus COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

CONSIDERATO che in occasione delle prossime festività natalizie si prevede che le piazze, le vie e le aree pedonali del centro storico cittadino saranno interessate da un'intensa affluenza pedonale e di pubblico per gli eventi in programma, con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà di garantire il distanziamento interpersonale;

DATO ATTO che, sulla scorta di quanto si è potuto osservare negli anni precedenti, è prevedibile che durante il suddetto periodo si verificherà all'aperto un considerevole incremento di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie del centro storico cittadino interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

PRECISATO che la porzione di territorio prevalentemente interessata, per le motivazioni di cui ai punti precedenti, ai prevedibili incrementi di persone è quella ricompresa nel centro storico, come individuato nell'allegata planimetria, parte integrante del presente provvedimento, in particolare riguardante le seguenti vie/piazze: via G. Negri (da incr. P.zza S. Tecla a via San Girolamo), via San Girolamo (da incr. U. da Carrara a via Azzo II – nn.cc. Dispari – e da G. Negri a incr. Vigo di Torre), via Vigo di Torre (lato park/mura del castello), Piazza B. Beatrice, P.zza Maggiore, P.zza Trieste, P.zza Trento, via Cavour, via Madonnetta, via Pescheria Vecchia, via M. d'Azeglio, via I. Alessi (limitatamente cosiddetto P.te San Francesco), P.te Porta Vecchia, via Matteotti, via San Rocco, via Monache, via San Martino, via Pr. Umberto, galleria Pr. Umberto, parcheggio P1 Pr. Umberto;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore aggravamento del quadro pandemico nel territorio del Comune di Este, occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione individuale (c.d. "mascherine") delle vie aeree/respiratorie;

CONSIDERATO che, nel rispetto di proporzionalità, è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure già indicate dalla norma tra quelle le idonee ad impedire la diffusione del contagio;

RITENUTO pertanto, necessario disporre, fino a cessata emergenza, l'uso obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") nella porzione di territorio comunale sopra meglio descritto, dando atto che l'obbligo sussiste in ogni caso sull'intero territorio nazionale in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, come previsto dalle vigenti ordinanze del ministero della Salute in materia;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

VISTO l'art. 3 comma 3 del decreto legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

VISTE le leggi 25 agosto 1991, n. 287 e 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTO che, per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico del capoluogo, sussista sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la formazione di possibili assembramenti di persone nelle vie e piazze più centrali della città nel periodo prossimo e corrispondente alle Festività ed agli eventi Natalizi, sia il requisito dell'urgenza, per l'imminente documentato danno alla salute pubblica che, protraendosi tale situazione, deriverebbe dalla mancata adozione nell'immediatezza di un provvedimento di natura cautelare;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, contemperando il diritto alla salute, individuale e collettiva, sancito dall'art. 32 della Costituzione, con i diritti di circolazione, riunione e di tutela dell'iniziativa economica;

RITENUTO, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 9 gennaio 2022, riservandosi una successiva valutazione all'evidenza dell'evoluzione del contesto pandemico;

ORDINA

dalle 08:00 di sabato 11.12.2021 e fino alle ore 24:00 del 09.01.2022, e fatta salva diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire:

1. è sempre fatto obbligo di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso nelle seguenti vie/piazze, come indicate nell'allegata planimetria, ricomprese all'interno di parte del centro storico della città di Este: via G. Negri (da incr. P.zza S. Tecla a via San Girolamo), via San Girolamo (da incr. U. da Carrara a via Azzo II – nn.cc. Dispari – e da G. Negri a incr. Vigo di Torre), via Vigo di Torre (lato park/mura del castello), Piazza B.

Beatrice, P.zza Maggiore, P.zza Trieste, P.zza Trento, via Cavour, via Madonnetta, via Pescheria Vecchia, via M. d'Azeglio, via I. Alessi (limitatamente cosiddetto P.te San Francesco), P.te Porta Vecchia, via Matteotti, via San Rocco, via Monache, via San Martino, via Pr. Umberto, galleria Pr. Umberto, parcheggio P1 Pr. Umberto.

2. L'obbligo di cui sopra non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
Sono esentati dal predetto obbligo anche coloro che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone;
3. L'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n.19/2020 convertito con modifiche dalla legge n. 35/2020 e ss.mm.ii. con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Padova cui compete il coordinamento sulla vigilanza e l'esecuzione dei provvedimenti derivanti dall'emergenza COVID 19, ed inviato, per quanto di rispettiva competenza, al Comando Compagnia e alla Stazione dei Carabinieri di Este, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Este, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale di Este, è affidato il compito di farla osservare.

AVVERTE CHE

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 08:00 di sabato 11 dicembre 2021 alle ore 24:00 di domenica 9 gennaio 2022.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione, al TAR del Veneto, ovvero, entro 120 gg. dalla stessa data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

La presente Ordinanza viene trasmessa per conoscenza:

alla Prefettura di Padova	protocollo.prefpd@pec.interno.it
alla Compagnia Carabinieri di Este	tpd26355@pec.carabinieri.it
alla Compagnia G. di F. di Este	pd1110000p@pec.gdf.it
al Comando Stazione Carabinieri	tpd22136@pec.carabinieri.it
alla Segreteria del Sindaco	SEDE

e viene resa nota tramite pubblicazione all'Albo on-line

Este, 09/12/2021

Il Sindaco
Matteo Pajola / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di DICHIARA di aver oggi
notificato copia del presente atto al sig. abitante
in via consegnandola a mani
di

Addì,

IL MESSO NOTIFICATORE